

COSA E' POSSIBILE CHIEDERE AL PROPRIO MEDICO E AL PEDIATRA DI FAMIGLIA



Il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta sono le figure di riferimento per ogni problema che riguarda la salute del proprio assistito, nei cui confronti svolge compiti di diagnosi, terapia, riabilitazione, prevenzione ed educazione alla salute.

Come scegliere il proprio medico di medicina generale (o il pediatra del proprio figlio)

Tutti i cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri in possesso di regolari permessi di soggiorno hanno diritto all'assistenza prestata dal Medico di Medicina Generale e, per i bambini, dal Pediatra di Libera Scelta.

La scelta del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta viene fatta dal cittadino presso la sede del Distretto Socio Sanitario a cui fa riferimento il proprio comune di residenza, selezionando uno tra i medici convenzionati iscritti negli elenchi dell' ASL che non abbiano ancora raggiunto la propria quota massima di pazienti assistibili (1500 assistiti per il Medico di Medicina Generale e 800 per il Pediatra di Libera Scelta).

Nel caso di bambini, fino a 6 anni di età, la scelta deve obbligatoriamente cadere su un Pediatra. Dopo tale termine ogni genitore può decidere se mantenere per il proprio figlio il Pediatra fino al compimento del 14° anno di età o passare al Medico di Medicina Generale. In base al principio della continuità di cura, nel caso di assistiti affetti da malattie croniche, eccezionalmente può essere mantenuto lo stesso Pediatra anche fino all'età di 16 anni.

Qualora venga meno il rapporto di fiducia con il proprio medico, il paziente può revocare in qualsiasi momento la propria scelta per effettuarne una nuova. Se il medico fa parte di un'associazione, la scelta di un altro medico, appartenente allo stesso gruppo, è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del medico che si intende scegliere. Anche il medico può ricusare il suo assistito: in questo caso sarà l'ASL ad informare il cittadino invitandolo a scegliere un altro medico.

I cittadini che trasferiscono temporaneamente il proprio domicilio in una ASL diversa da quella di residenza, hanno diritto a scegliere provvisoriamente un medico convenzionato con la nuova ASL, purché la permanenza

temporanea nel nuovo domicilio sia superiore a tre mesi e sia dovuta a motivi di lavoro, studio o salute.

Modalità organizzative dell'attività

Il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta organizzano la loro attività nei seguenti orari:

- dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali;
- dalle ore 08.00 alle ore 10.00 dei giorni prefestivi diversi dal sabato.
- Negli altri orari l'assistenza sanitaria viene garantita dai Medici di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), che si attiva chiamando il numero telefonico 118.

Per le visite ambulatoriali lo studio è aperto per cinque giorni la settimana secondo un orario esposto all'ingresso e stabilito dal professionista.

Alcuni Medici di Famiglia si sono riuniti in associazione. L'assistito può rivolgersi ad uno degli altri Medici componenti l'associazione nel caso di assenza del proprio.

Visite domiciliari

La visita domiciliare può essere richiesta solo quando le condizioni di salute del malato non gli consentono di recarsi all'ambulatorio. La necessità della visita domiciliare sarà valutata caso per caso dal proprio medico.

Le visite domiciliari di norma sono effettuate con le seguenti modalità:

- la visita viene effettuata nell'arco della stessa giornata se la richiesta è pervenuta entro le ore 10.00 della stessa mattina. Le richieste pervenute oltre tale orario dovranno essere soddisfatte entro le ore 12 del giorno successivo;

Il medico recepisce la richiesta di visita mediante strumenti di registrazione (segreteria telefonica) o personalmente negli orari previsti o tramite personale di supporto.

Prestazioni gratuite

Oltre alle visite ambulatoriali e domiciliari il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta assicurano gratuitamente le seguenti prestazioni:

- prescrizioni di farmaci, di visite specialistiche, di esami diagnostici e di terapie varie;
- proposte di ricovero negli ospedali pubblici e convenzionati;
- proposte di cure infermieristiche domiciliari;
- prescrizioni di cure termali da effettuarsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- certificato di malattia per i lavoratori dipendenti;
- certificato di "buona salute" per attività sportiva non agonistica (su richiesta motivata del dirigente scolastico per attività da svolgersi al di fuori delle normali ore di educazione fisica);
- denuncia della causa di morte entro 24 ore dal decesso (scheda ISTAT).

Prestazioni a pagamento

Non sono gratuite invece le seguenti prestazioni:

- visite ambulatoriali o domiciliari richieste dal paziente in giorni o orari diversi da quelli di normale attività del medico;
- visite ai militari in servizio di leva e ai soggetti che optano per il Servizio Civile;
- visite occasionali;
- certificati sportivi (esclusi quelli sopra elencati tra le prestazioni gratuite);
- certificati per richieste di riconoscimento di invalidità (Civile, INPS, ecc);
- certificati per l'ammissione alle RSA (Residenze per Anziani);
- certificati per uso assicurativo o privatistico;
- proposte di cure termali da effettuarsi a carico di enti diversi dal sistema sanitario nazionale (es. INPS, INAIL,);
- altri certificati (ad esempio: per porto d'armi, per soggiorno climatico e nelle colonie, per alimentaristi, per idoneità alla guida di ciclomotori);
- ogni altra certificazione e/o prestazione non espressamente compresa fra quelle già indicate come gratuite.

Prestazioni non eseguibili

Al Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta vengono talora richieste prestazioni che, ai sensi del Codice di Deontologia Medica e delle norme vigenti, essi non sono autorizzati ad eseguire, come ad esempio:

- accertamenti finalizzati al rilascio/rinnovo patente di guida, patente nautica, licenza di caccia;
- accertamenti e/o prescrizioni farmaceutiche richieste da società sportive, centri estetici e/o tricologici;
- accertamenti o prescrizioni eseguiti su lavoratori nell'ambito delle loro attività (previste dalla Legge 626/94);
- accertamenti o prescrizioni di visite specialistiche preliminari ad interventi chirurgici che saranno eseguiti nelle strutture accreditate in regime di ricovero;
- prescrizioni di specialità medicinali o di altri ausili da utilizzare durante il ricovero ospedaliero o in residenze per anziani.

Diritto del cittadino alla corretta informazione

Gli assistiti hanno diritto ad ottenere dal proprio Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, informazioni chiare ed esaurienti circa il proprio stato di salute ed i trattamenti proposti, in particolare:

- i benefici e possibili effetti collaterali del trattamento;
- le possibili alternative di trattamento;
- la durata del trattamento proposto;
- le possibili conseguenze del mancato trattamento.

Il rapporto con il proprio medico di famiglia è un rapporto interpersonale fondato sulla fiducia. Il medico, tuttavia, può offrire le possibilità di cura nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale, e, contestualmente, è tenuto a rispettarne i limiti secondo le leggi vigenti in fatto di prescrizione di farmaci ed indagini diagnostiche a titolo gratuito.

L'ASL è disponibile a supportare la corretta informazione sull'operato del curante e più in generale ad offrire delucidazioni sulla rete di offerta socio-sanitaria e sui diritti del cittadino al suo interno, rivolgendosi al Distretto di appartenenza.

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) che si trova a Mantova, in Via dei Toscani n.1, oppure allo Sportello Unico Socio-Sanitario Distrettuale che si trova in ogni Distretto dell'ASL, il cittadino può indirizzare anche eventuali reclami/proposte/suggerimenti di miglioramento della qualità dei servizi offerti. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0376/334570.

